

D.L. AGOSTO (DL 104/2020)

Commento Ance alle misure del decreto-legge



SOMMARIO

D	ISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	4
	Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga	4
	Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattame di cassa integrazione	
	Art. 4 - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze	4
	Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL	5
	Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato	5
	Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine	5
	Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo	6
	Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -Decontribuzione Sud	6
D	ISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI	7
	Articolo 32, commi 1- Misure per l'edilizia scolastica	7
	Art. 39 - Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali	7
	Art. 41 - Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome	7
	Art. 45 - Incremento risorse per progettazione Enti locali	8
	Art. 46 - Messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali	8
	Art. 47 - Incremento risorse per piccole opere	9
	Art. 48 - Interventi in materia di edilizia scolastica	. 10
	Art. 49 - Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane	. 10
	Art. 50 - Procedure per l'assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana	. 11
	Art. 51 - Piccole opere e interventi contro l'inquinamento	. 11
	Art. 55 - Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA	
	Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici	. 13
D	ISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO	. 13
	Art. 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore	
	Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020	. 14



DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	14
Art. 63 - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali	14
Art. 77 - Misure urgenti per il settore turistico	14
Art. 80 - Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura	15
Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi	15
Art. 98 - Proroga secondo acconto ISA	16
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva	16
Art. 110 - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO PRIVATO DELLE COSTRUZIONI	18
Art. 24 - Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale	18
Art. 63 - Superbonus 110% - Semplificazione assemblee condominiali	18
Art. 69 - Locazioni passive delle Pubbliche Amministrazioni	19
Art. 82 - Misure per i Campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021	19
Art 100 - Concessioni demaniali	20



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga


Senz'altro positiva la previsione per cui i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

Valutazione			
Positiva			

Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

L'articolo disciplina, a determinate condizioni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, per le aziende private che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.



Art. 4 - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

Viene potenziato il Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziate e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione, favorendo percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Valutazione		
Positiva		



Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

Valutazione	
Neutra	

Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

L'articolo prevede, fino al 31 dicembre prossimo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Valutazione		
Positiva		

Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

L'articolo 8, comma 1, lettera a), apporta una serie di modifiche all'art. 93, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 (Decreto Rilancio) sui contratti a termine.

Nel confermare la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine "senza causale" (in deroga all'articolo 21 del d. lgs n. 81/2015) ciò viene ora previsto per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi, e "per una sola volta".

Il rinnovo o la proroga "acausale" è possibile fino al 31 dicembre 2020.

L'abrogazione del comma 1 bis opera per il futuro e lascerebbe inalterata l'attuazione delle proroghe "automatiche" dei contratti a termine che fossero stati oggetto di sospensione (nei termini previsti dal comma 1 bis) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020, ossia il giorno precedente l'entrata in vigore di tale norma abrogatrice.

Valutazione		
Positiva		



Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

L'articolo 14 disciplina il "blocco" dei licenziamenti.

L'articolo in questione proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

- Il blocco non si applica oltre che al personale già impiegato nell'appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore anche nelle seguenti fattispecie:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo medesimo;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Valutazione			
Negativa			

Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19, in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, è riconosciuto, per i lavoratori dipendenti, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione, concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea.

Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, saranno individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di



accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32, commi 1- Misure per l'edilizia scolastica

L'articolo 32, comma 1, aumenta di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito dall'art. 235 del D.L. 34/2020 (cosiddetto Decreto Crescita) e destinato, in parte, anche a lavori di adeguamento degli spazi scolatici ai fini del rispetto del distanziamento sociale. Lo stesso articolo destina una quota delle risorse, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021, all'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e alle spese di conduzione e di adattamento degli spazi alle esigenze didattiche.

Valutazione		
Positiva.		

Art. 39 - Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

La norma prevede un incremento del Fondo istituito dall'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

L'incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19 e porta la dotazione complessiva del Fondo a 4,97 miliardi, di cui 4,02 a favore dei Comuni e 950 milioni a beneficio di Province e Città Metropolitane.

Art. 41 - Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome

La norma prevede l'incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.



Valutazione

Positiva ma occorrerà attendere la ripartizione dei fondi per capire l'ammontare di risorse che verranno destinate agli investimenti.

Art. 45 - Incremento risorse per progettazione Enti locali

L'articolo 45 modifica la norma istitutiva del Fondo Progettazione Enti Locali, di cui all'articolo 1, comma 50 della Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019).

Le modifiche riducono al 2031 l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse e anticipano le risorse previste per il triennio 2032-2034 (600 milioni di euro) incrementando di 300 milioni di euro la dotazione prevista per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La stessa norma prevede che le risorse assegnate per gli anni 2020 e 2021 siano finalizzate allo scorrimento in graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020.

Valutazione

Positiva.

La modifica apportata alla norma della Legge di bilancio 2020, relativa al Fondo progettazione enti locali, va nella direzione auspicata dall'Ance che ha più volte evidenziato l'esigenza di incrementare le risorse previste per la prima annualità, pari a soli 85 milioni di euro, al fine di finanziare fin da subito tutte le richieste di contributo pervenute dagli enti, pari a circa 1 miliardo di euro, e aumentare la platea di progetti da appaltare nei prossimi mesi.

Attraverso le modifiche apportate, le risorse per il biennio 2020-2021 che finanzieranno le richieste di contributo pervenute per annualità 2020 ammontano a 813 milioni di euro. Al fine di dare uno slancio effettivo agli investimenti degli enti locali sarebbe opportuno da parte del legislatore un ulteriore sforzo per anticipare maggiori risorse rispetto ai 2,8 miliardi di euro complessivamente stanziati per il Fondo progettazione enti locali per gli anni 2020-2031.

Per facilitare tale operazione di anticipo di risorse l'Ance propone l'attivazione di mutui CDP/BEI secondo un meccanismo già adottato per l'edilizia scolastica e previsto normativamente con riferimento ai maxi fondi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Art. 46 - Messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali

L'articolo 46 apporta delle modifiche alle norme prevista ai commi 139-148 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), come modificati dalla Legge di bilancio 2020, relativi all'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per un importo complessivo di 8.800 milioni di euro per il periodo 2021-2034.



Le modifiche apportate consentono un'anticipazione delle risorse previste per gli anni 2031-2034, per un importo complessivo di 2.650 milioni di euro, che vengono anticipare per 900 milioni di euro per l'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022.

La norma dispone, inoltre, che le risorse anticipate siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri già previsti dalla norma istitutiva. Al riguardo si ricorda che il contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo l'ordine di priorità e i criteri indicati nel medesimo comma.

Valutazione

Parzialmente positiva.

In generale, la scelta di anticipare le risorse pluriennali già stanziate va nel senso auspicato dall'Ance con il cosiddetto "Piano Italia", il grande piano di investimenti territoriali, finanziato attraverso la creazione di un mega fondo che permetta l'utilizzo immediato delle risorse pluriennali già stanziate dalle ultime leggi di bilancio (39 miliardi di euro) ma, ancora oggi, inutilizzate e frammentate in molti programmi.

In particolare, per aumentare l'ammontare delle risorse anticipate e dare maggiore impulso agli investimenti nei prossimi mesi con un impatto minore sulle finanze pubbliche, l'Ance propone l'attivazione di mutui CDP/BEI secondo un meccanismo già adottato per l'edilizia scolastica e previsto normativamente con riferimento ai maxi fondi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Suscita perplessità la molteplicità dei programmi di spesa che interessano gli enti locali che sarebbe opportuno ricondurre ad un unico meccanismo di spesa analogo a quello previsto per il Piano di investimenti per i comuni (cosiddetto "Piano Spagnolo")

Art. 47 - Incremento risorse per piccole opere

L'articolo 47 incrementa di **500 milioni di euro le risorse assegnate per il 2021** nell'ambito del **Piano di investimenti per i comuni (cosiddetto "Piano Spagnolo")** previsto all'articolo 1 commi 29-37 della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) che ha stanziato 500 milioni annui per gli anni 2020-2024, da destinare a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020. Possono essere finanziate anche ampliamenti di opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all'obbligo (previsto dal comma 32) di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all'obbligo (previsto dal comma 35) di monitoraggio delle opere pubbliche.



Valutazione

Positiva.

L'Ance apprezza la scelta di prevedere un rifinanziamento del Piano di investimenti per i comuni (cosiddetto "Piano Spagnolo"). I buoni risultati raggiunti dall'analogo programma previsto per il 2019 (400 milioni per i piccoli comuni) hanno dimostrato che l'assegnazione delle risorse a tutti i comuni e la fissazione di termini perentori per l'avvio dei lavori, pena la perdita dei contributi, costituiscono un valido meccanismo per accelerare la realizzazione di opere pubbliche utili ai territori. Sarebbe opportuno estendere tale meccanismo a tutti i molteplici programmi di spesa che interessano gli enti territoriali (cfr. proposta Ance Piano Italia).

Art. 48 - Interventi in materia di edilizia scolastica

L'articolo 48 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane. In particolare, la norma anticipa al periodo 2021-2024 le risorse previste per il periodo 2030-2034, pari a 1.125 milioni di euro, ed estende la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

Pertanto, l'importo complessivo dell'autorizzazione di spesa rimane invariato e pari a 3.105 milioni di euro mentre si incrementano di 1.125 milioni le risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024, riducendo l'arco temporale di operatività della stessa autorizzazione di spesa, ora riferito al periodo 2020-2029.

Valutazione

Parzialmente positiva. (vedi commento art. 46).

Art. 49 - Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

L'articolo prevede l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, di un Fondo per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata, verrà definita l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati, secondo criteri di priorità basati su miglioramento della sicurezza, traffico interessato e popolazione servita.



Valutazione

Positiva.

Suscita, tuttavia, qualche perplessità la previsione di un ulteriore programma di spesa, in capo al Ministero delle infrastrutture, che va ad aggiungersi agli ulteriori programmi già previsti contribuendo ad alimentare la complessità nella gestione dei fondi da parte degli enti territoriali.

Art. 50 - Procedure per l'assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana

L'articolo modifica le procedure, previste all'articolo 1, comma 43, della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), per l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti di rigenerazione urbana. Si tratta di 8,5 miliardi complessivi per gli anni dal 2021 al 2034, destinati a progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

In particolare, viene stabilito che le modalità procedurali per l'assegnazione dei contributi non devono essere definite attraverso un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sarebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2020, ma con più DPCM da emanarsi entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034. Con riferimento al primo triennio, 2021-2023, il DPCM è adottato entro il 30 settembre 2020.

Valutazione		
Positiva.		

Art. 51 - Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

La norma, tra l'altro, modifica l'articolo 30 del D.L. n. 34/2019 con **decorrenza dal 1° gennaio 2021,** spostando la competenza dal Mise al Ministero dell'Interno e prevedendo l'avvio di un **programma pluriennale di investimenti dei piccoli comuni** di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

Il programma è volto a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di:

- 160 milioni di euro per l'anno 2021;
- 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 172 milioni di euro per l'anno 2024;
- 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030;



- 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033;
- 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, esso è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Valutazione

Parzialmente Positiva.

Si esprime apprezzamento per la stabilizzazione del Piano di investimenti piccoli comuni, ma valgono le perplessità espresse in merito alla molteplicità dei programmi di spesa degli enti territoriali (cfr. commenti precedenti).

Art. 55 - Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA

L'articolo riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall'art.116 del decreto-legge n.34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio).

Le anticipazioni possono essere chieste dagli enti locali tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 e sono concesse entro il 23 ottobre 2020.

Le richieste possono essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art.116 del D.L. n.34 del 2020.

Valutazione

L'Ance valuta positivamente la riapertura dei termini per consentire agli enti locali di accedere alle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della Pubblica Amministrazione.

I tempi particolarmente ristretti definiti nel decreto Rilancio, uniti alle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria, possono spiegare un limitato ricorso a tale misura da parte degli enti locali che ha reso necessaria l'apertura di una nuova finestra.

Si tratta di un'importante iniezione di liquidità, pari a 8 miliardi di euro, al lordo delle richieste già pervenute di cui non si conosce l'ammontare, di cui potranno beneficiare, per una quota importante, le imprese di costruzioni vittime dei ritardati pagamenti delle PA.

Per sfruttare al meglio tale opportunità l'Ance propone di introdurre uno specifico obbligo ad accedere all'anticipazione di liquidità per gli enti locali debitori in possesso dei requisiti previsti.



Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici

L'articolo in commento prevede una serie di disposizioni relative ai diversi eventi sismici avvenuti in Italia, a partire dal sisma che ha colpito la città dell'Aquila nel 2009.

In particolare, con riferimento al sisma del Centro Italia che ha colpito, nel 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e l'aumento di 300 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018).

E' stata, inoltre, avviata, dal 1° gennaio 2022, la possibilità di stabilizzare del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali sia per il sisma del 2009 in Abruzzo sia per quello del Centro Italia.

Tra le misure di sostegno alle imprese si segnala l'estensione della Zona Franca Urbana nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, anche alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della suddetta Zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2019).

Valutazione		
Positiva.		

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

Art. 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore

Il Fondo di Garanzia per le PMI è rifinanziato per **7,335 miliardi di euro nel triennio 2023-2025**, secondo questa scansione temporale: **3,1 miliardi** di euro per il 2023, **2,635 miliardi** per il 2024 e **1,6 miliardi** per il 2025.

La norma, inoltre, modifica la Legge 142/2019 che ha previsto il trasferimento di **900 milioni di euro** a Invitalia per ricapitalizzare la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. Con l'art. 64, tali risorse potranno essere destinate anche "a iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno".

Valutazione

Positiva per la parte relativa al rifinanziamento del Fondo di Garanzia PMI. Perplessità sulla vaghezza della parte relativa al re-indirizzamento dei fondi trasferiti alla Banca del Mezzogiorno.



Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

Viene prorogata, come richiesto anche dall'Ance, la **moratoria dei crediti** ex art. 56 del DL Cura Italia: la norma consente di spostare la scadenza delle misure di sospensione dal 30 settembre 2020 al **31 gennaio 2021**.

Le imprese, quindi, avranno 4 mesi in più per poter beneficiare della **sospensione** del pagamento delle rate dei mutui, del rimborso dei prestiti non rateali, delle aperture di credito a revoca e delle anticipazioni su crediti.

Per le imprese che già hanno richiesto, e ottenuto, la sospensione, **il prolungamento della moratoria è automatico**. Solo nel caso in cui l'impresa volesse non avvalersi della proroga, questa dovrà espressamente comunicare alla banca la rinuncia.

Nel caso in cui l'impresa non si fosse ancora avvalsa della moratoria, il termine per richiederla è stato posticipato al 31 dicembre 2020.

Il comma 4 consente di prorogare fino al 31 gennaio 2021 la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi delle imprese che hanno usufruito della moratoria.

Valutazione		
Positiva.		

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 63 - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

Viene introdotta una semplificazione dei procedimenti per l'approvazione delle opere agevolate con il cd. Superbonus al 110 % tramite l'aggiunta del comma 9-bis all'art. 119 del DL 34/2020 (cd. Rilancio) convertito con legge 77/2020, volto a prevedere che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi agevolati con il cd. Superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Valutazione		
Positiva		

Art. 77 - Misure urgenti per il settore turistico

Viene **prorogato**, anche al mese di giugno 2020, **il credito di imposta "locazione**" introdotto dall'art. 28 del DL 34/2020 convertito con la legge 77/2020 (credito di imposta pari al 60% del



canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di impresa e di lavoro autonomo).

In sostanza, con la modifica, si stabilisce che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dell'agevolazione **comprende**, **oltre ai mesi di marzo**, **aprile e maggio**, **anche il mese di giugno**. Solo per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il periodo da prendere in considerazione comprende anche il mese di luglio.

Valutazione			
Positiva			

Art. 80 - Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

Con una modifica del comma 15-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 (Rilancio) convertito con legge 77/2020, viene esteso il cd. Superbonus alle dimore storiche accatastate in categoria A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

Valutazione			
Positiva			

Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Si stabilisce che i **versamenti in scadenza al 16 settembre** ai sensi degli articoli 126 e 127 del DL 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, **possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:**

- per il primo 50% delle somme in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzazione, con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
- per il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si ricorda che la suddetta proroga riguarda i seguenti versamenti:

- ritenute, dei contributi e dell'IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020, sospesi dal DL 23/2020 per i soggetti che, nei mesi di marzo ed aprile 2020 hanno registrato un calo di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. (cfr. art.126, co.1 del D.L. 34/2020 e art.18, co.1-6, del DL 23/2020);
- ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni, non operate dai sostituti d'imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro (cfr. art.126, co.2, del DL 34/2020 ed art.19 del DL 23/2020);



- scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro. (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
- IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cfr. art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
- delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. "zona rossa originaria" (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020 e Decreto del MEF 24 febbraio 2020);
- a favore di determinate filiere produttive (art.61 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (art.127, co.1, lett.a, del medesimo DL 34/2020).

Valutazione			
Positiva			

Art. 98 - Proroga secondo acconto ISA

Per i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA e i contribuenti che adottano regimi forfetari è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tale disposizione si applica solo a favore dei contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Valutazione	
Positiva	

Art. 99 - Proroga riscossione coattiva

Viene differito dal 31 agosto al **15 ottobre 2020** il termine di **sospensione del versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione, dei piani di dilazione, degli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. (cfr. art. 68, commi 1 e 2-ter, DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, e art. 152, comma 1, DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).



Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

Valutazione	
Positiva	

Art. 110 - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

L'articolo introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa (ad esclusione degli "immobili merce"), e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 a favore delle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali¹.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, in 3 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (in via ordinaria, 30 giugno) relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il medesimo versamento relativo ai periodi d'imposta successivi.

Ciò a differenza di quanto previsto ai fini della precedente rivalutazione, stabilita dal D.L. 23/2020 (*D.L. Liquidità*), che prevedeva due aliquote distinte per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (rispettivamente pari al 12% e al 10%).

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Valutazione	
Positiva	

¹ Cfr. Si ricorda che da ultimo la rivalutazione dei beni di impresa era stata prevista dall'art. 12-ter del n. 23/2020 convertito con modifiche dalla legge 40/2020.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO PRIVATO DELLE COSTRUZIONI

Art. 24 - Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale

Per garantire lo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, in attesa che vengano banditi i necessari concorsi pubblici, sono previste una serie di misure per implementare temporaneamente l'organico delle Soprintendenze (incarichi di collaborazione fino al 31 dicembre 2021, incremento a tempo determinato degli incarichi dirigenziali, corso-concorso per la formazione di profili dirigenziali tecnici bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ecc.).

Valutazione

Parzialmente positiva. Si tratta di misure che possono essere utili per accelerare le pratiche presso le Soprintendenze, che dovranno però essere dotate in modo stabile del necessario personale e delle relative competenze tecniche.

Art. 63 - Superbonus 110% - Semplificazione assemblee condominiali

La norma, integrando l'art. 119 del Decreto Legge 34/2020 (cd. Decreto rilancio) sull'Eco-Sisma-bonus al 100%, introduce una disciplina speciale rispetto alle indicazioni contenute negli articoli 1120 e 1136 del codice civile per l'esecuzione degli interventi nell'ambito dei condomini e per assimilazioni anche delle comunioni qualora il condominio non fosse stato costituito. Si tratta di modifiche alle maggioranze necessarie per autorizzare l'esecuzione delle opere rispetto, come detto, alla disciplina ordinaria del codice civile e della Legge 10/1991 per alcune specifiche fattispecie legate al risparmio energetico e ciò al fine di agevolare la realizzazione degli interventi.

In particolare, viene previsto che per l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale di questi specifici interventi rientranti nell'Eco-Sisma-bonus, anche singolarmente e non solo nella loro totalità, sia sufficiente che l'assemblea condominiale deliberi, indipendentemente dal fatto che si tratti di prima o seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Ciò in deroga, come detto, alle previsioni ordinarie del codice civile o delle altre leggi speciali (es. Legge 10/1991 per le opere relative al risparmio energetico).

Valutazione

Positiva. La norma, accogliendo un'istanza da tempo promossa dall'Ance, semplifica ed agevola l'approvazione e quindi la realizzazione degli interventi soggetti al cd. Eco-Sisma Bonus e sicuramente riduce anche il cronoprogramma decisionale da attuare nelle varie assemblee. In tale logica Ance auspica che, in sede di conversione in legge, possa essere introdotta anche una norma volta a consentire espressamente l'effettuazione delle assemblee



condominiali con presenze da remoto e ciò per facilitare anche il rispetto della attuale normativa in materia di assembramenti e COVID-19.

Art. 69 - Locazioni passive delle Pubbliche Amministrazioni

La norma, "anche in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare", interviene sulle locazioni passive delle Pubbliche Amministrazioni con specifico riferimento ai contratti che hanno ad oggetto immobili, già di proprietà pubblica, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare, costituiti dal Ministero dell'economia ai sensi del Decreto Legge 351/2001 (comma 1).

Per questi contratti, l'Agenzia del Demanio – nella veste di conduttore unico che provvede poi ad assegnare in uso gli immobili alle diverse Amministrazioni – è autorizzata a trattare la loro proroga, il rinnovo o una nuova stipula sulla base della disciplina contenuta in un apposito decreto del Ministero dell'economia da emanarsi entro il 31 dicembre prossimo (decorrenza e durata dei nuovi contratti; canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore della presente norma; eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione; ulteriori condizioni contrattuali, ecc.).

L'Agenzia del Demanio è inoltre autorizzata ad assistere le Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici, oltre che nell'ambito dei contratti in corso, anche nella ricerca e valutazione di nuove soluzioni eventualmente previa definizione delle necessarie procedure di evidenza pubblica (comma 3).

Contestualmente, si prevede che, a decorrere dall'anno 2021, con la legge di bilancio possano essere individuate le risorse per l'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali (comma 2).

Valutazione

Negativa. Continua di fatto l'azione restrittiva avviata dal Governo nel 2012 per il contenimento della spesa per le locazioni passive delle Pubbliche Amministrazioni, questa svolta attraverso la creazione di una corsia preferenziale per gli immobili di soggetti in qualche modo riconducibili a tipologie proprietarie parapubbliche.

Art. 82 - Misure per i Campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021

L'articolo interviene sulle procedure autorizzatorie degli interventi connessi allo svolgimento dei Mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2021, integrando la normativa di riferimento (art. 61 del Decreto Legge 50/2017). In particolare si prevede che le opere ricadenti in siti naturalistici di importanza europea (cd. Rete Natura 2000), pur in presenza di una valutazione di incidenza ambientale negativa sul sito interessato, possano essere realizzate lo stesso a condizione che le amministrazioni competenti adottino ogni misura compensativa



necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» (come previsto dall'art. 5, commi 9 e 10 del Dpr 357/1997).

Valutazione

Positiva. La norma semplifica ulteriormente le procedure autorizzatorie degli interventi connessi per i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, già oggetto di una disciplina speciale particolarmente snella e celere.

Art. 100 - Concessioni demaniali

L'articolo estende la disciplina delle concessioni demaniali marittime (articolo 1, commi 682 e 683, della Legge 145/2018) e delle relative proroghe a quelle lacuali e fluviali, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (durata pari a 15 anni, misura del canone, ecc.).

Si prevede inoltre che per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto non potrà essere inferiore a 2.500 € (comma 4) e, sempre in tema di canoni, una definizione agevolata dei contenziosi relativi alla quantificazione dei canoni (con domanda da presentare entro il 15 dicembre 2020) delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (commi 7 – 10).

Valutazione

Si tratta di misure finalizzate a rendere omogenea la disciplina di tutte le concessioni demaniali nell'ottica di garantire il rispetto della normativa comunitaria sul mercato interno dell'UE (cd. Direttiva Bolkenstein) e nello stesso tempo a ridurre il contenzioso pregresso anche in una logica anticrisi.